



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 31 dell'8 marzo 2023
a cura dell'Ufficio del Massimario

Sulla attivabilità d'ufficio della procedura di correzione di errore materiale

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decreto collegiale 3 gennaio 2023, n. 1 – Pres. e Est. Maruotti

Giustizia amministrativa - Errore materiale – Correzione d'ufficio

La procedura di correzione di un errore materiale può essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa (1).

(1) I.- Con il decreto in rassegna è stata disposta la correzione di errore materiale, dovuto a ragioni di natura informatica, del dispositivo della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 15 del 2022 nella parte riguardante la composizione del collegio giudicante, al fine di renderla conforme a quella risultante dal relativo ruolo d'udienza.

II.- Il decreto dispone la correzione dell'errore materiale dopo aver rilevato che tale procedura può essere attivata anche d'ufficio, senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento privo di connotati giurisdizionali e di natura sostanzialmente amministrativa.

La decisione non esprime un principio di diritto ai sensi dell'art. 99 c.p.a.

Nel caso di specie sono stati richiamati i decreti collegiali del Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2017, n. 533; sez. IV, 22 aprile 2004, n. 2358 (in *Foro it.*, Rep. 2004, *Giustizia amministrativa*, n.° 1198 e in *Foro amm.-Cons. Stato* 2004, 1083) nonché l'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., applicabile anche nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, decreto 7 febbraio 2017, n. 533, cit.).

III.- Per completezza si osserva quanto segue:

a) sulle spese della procedura di correzione errore materiale:

Cons. Stato, sez. IV, decreto collegiale, 9 settembre 2022, n. 7858, il quale, nel respingere una istanza di correzione di errore di una parte che aveva chiesto di aggiungere il nome di un ulteriore soggetto (persona fisica) nell'intestazione dell'ordinanza e nel dispositivo, quale beneficiario delle spese legali liquidate, ha condannato l'istante, in base al principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., osservando che, in mancanza del consenso delle parti sulla domanda di correzione, la pronuncia era stata resa in sede contenziosa (arg. da Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 1993, n. 58, in *Foro amm.*, 1993, 126);

b) sugli effetti della correzione dell'errore materiale di una sentenza ai fini dell'appello:

Cons. Stato, sez. IV, 31 dicembre 2020, n. 8561, che - in una vicenda in cui il procedimento di correzione innanzi al giudice di primo grado è stato radicato in data abbondantemente successiva al decorso del termine per impugnare la sentenza del medesimo tribunale - ha osservato che difettano disposizioni processuali tese a consentire l'impugnazione diretta del provvedimento con cui vengono corretti errori materiali.

Ha precisato, inoltre, che per giurisprudenza consolidata, l'appello può essere svolto anche per correggere errori materiali ed il giudice di appello, ove tempestivamente e ritualmente adito, può provvedere all'incombente anche d'ufficio. In particolare, l'art. 288, ultimo comma, c.p.c. (applicabile al processo amministrativo ai sensi dell'art. 39 c.p.a.), secondo cui *"le sentenze possono essere impugunate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario"*, limita la facoltà di impugnazione alle sole parti corrette in sé e per sé -ossia atomisticamente- considerate ed osta, viceversa, alla proposizione di un'impugnazione con cui, sulla scorta dell'intervenuta correzione, si aggredisca l'originaria portata decisoria della sentenza.

La correzione di una sentenza, quindi, non determina la rimessione in termini della facoltà di impugnare con riferimento ad assunti errori di giudizio della sentenza, già agevolmente rilevabili *ab initio* dalla piana lettura della stessa. Infatti, il provvedimento di correzione di errore materiale ha mera natura ordinatoria e non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta: esso, più in particolare, *"non ha, rispetto a quest'ultima, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo circa il regolamento degli interessi in contestazione"* (così Cass. civ, sez. I, 12 gennaio 2017, n. 608, in *Dir. fallim.* 2017, 1495, con nota di PANNELLA; cfr. anche Cass., sez. lavoro, 24 dicembre 2015, n. 25978, in *Foro it.*, Rep. 2015, *Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile*, n. 78, secondo cui *"il procedimento di correzione della sentenza non costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ed ha natura amministrativa, in quanto finalizzato solo ad eliminare i difetti di formulazione esteriore dell'atto"*).

A ben vedere la previsione dell'impugnabilità della sentenza nelle parti corrette è posta a tutela della parte che non ha chiesto la correzione, cui è, in tal modo, consentito di reagire avverso *"il surrettizio ricorso al procedimento di correzione"*, che abbia condotto a modificare l'originario contenuto decisorio della sentenza (così la richiamata Cass., Sez. Lavoro, 24 dicembre 2015, n. 25978).

La parte interessata, in definitiva, non può chiedere la correzione della motivazione della sentenza e, una volta ottenuta, lamentare con l'appello non già vizi propri delle parti corrette della sentenza, bensì una discrasia fra la motivazione come corretta e l'originario dispositivo, al fine di ottenere una modificazione di quest'ultimo.

Diversamente, del resto, si perverrebbe ad un inammissibile aggiramento del termine decadenziale per l'impugnazione e ad una strumentalizzazione del procedimento di correzione di errore materiale;

c) sulla distrazione delle spese di lite:

Cons. Stato, sez. IV, decreto collegiale 5 marzo 2018, n. 1332, ha disposto la correzione dell'errore materiale dopo aver rilevato che, per una mera svista di carattere materiale, il giudice di appello non aveva provveduto a distrarre le spese del giudizio in favore del procuratore del resistente, dichiaratosi antistatario; tanto in conformità all'orientamento invalso nella giurisprudenza delle Corti di cassazione (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037, in *Foro it.* 2011, I, 137, con nota di CARBONE L., nonché in *Giust. civ.* 2011, I, 1809, con nota di AGRESTI, alla quale ha aderito Cons. Stato, sez. III, ordinanza 3 dicembre 2015, n. 5491), in riferimento proprio all'omessa distrazione delle spese, che ha ritenuto applicabile a tale svista la correzione dell'errore materiale, sul condivisibile presupposto che l'omessa pronuncia sull'istanza di correzione possa essere ricondotta più ad una mancanza materiale che non ad un vizio di attività o di giudizio da parte del giudice (e, quindi, ad un errore percettivo di quest'ultimo). Ciò in quanto *"proprio perché, in sostanza, la decisione positiva sulla stessa è essenzialmente obbligata da parte sua (a condizione, ovviamente, che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la correlata richiesta di distrazione) e la relativa declaratoria necessariamente "accede" nel "decisum" complessivo della controversia, senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale"*.

Nell'occasione è stato, altresì, osservato che, ricollegando l'omissione ad una mera disattenzione (e, quindi, ad un comportamento involontario) anche sulla scorta del dato che la concessione della distrazione, al ricorrere delle suddette condizioni, rimane sottratta, di regola, a qualunque forma di valutazione giudiziale, *"si rientra nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano il ricorso al procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali"*;

d) sulla inammissibilità del rimedio per sanare errori di parte: Cons. Stato, sez. VI, decreto collegiale, 21 novembre 2017, n. 5404, che ha respinto una istanza di correzione dei dati anagrafici di una ricorrente nell'epigrafe di una

ordinanza, richiamando l'art. 287 c.p.c., il quale prevede la possibilità di procedere soltanto alla correzione di errori materiali commessi dal giudice, ma non anche a quelli delle parti.

È stato altresì chiarito che l'art. 86 c.p.a. deve essere interpretato, in coerenza con la natura del procedimento di correzione, nel senso che sia possibile correggere soltanto gli errori commessi dal giudice, sia perché in tal senso univocamente depone il chiaro tenore della medesima disposizione (rubricato «Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice») e il citato art. 287 c.p.c. (a tenore del quale *“Le sentenze (...) e le ordinanze (...) possono essere corrette (...) dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo”*); sia anche perché con riguardo agli scritti delle parti non è possibile svolgere attività volta ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale, venendo in rilievo elementi nella disponibilità della parte.

Il giudice di appello, inoltre, ha richiamato il principio di autoresponsabilità, valorizzando la circostanza che siffatto genere di errori si correla non di rado anche alla preferenza per la proposizione di ricorsi collettivi e collettivo-cumulativi, che talvolta vengono utilizzati anche pretermettendo una rigorosa verifica della sussistenza di tutti i relativi presupposti legittimanti.

Nel respingere l'istanza presentata è stato precisato che rimaneva il potere dell'amministrazione di valutare se dare ugualmente esecuzione all'ordinanza di questo Consiglio, anche in relazione alla posizione della istante all'esito di una verifica amministrativa che valutasse l'effettiva sussistenza dell'errore e dunque la mancanza di dubbi in ordine all'identità della richiedente;

e) circa la necessità della notificazione della istanza di correzione:

e1) Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 13 aprile 2016, n. 1433, ha respinto la istanza di correzione di errore materiale per mancanza della notificazione all'amministrazione parte del giudizio, e in applicazione dell'art. 49, comma 2, c.p.a., non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, perché la domanda appariva, comunque, palesemente infondata e dunque - anche in omaggio al canone della *“ragione più liquida”* (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, par. 5.3, in *Foro it.*, 2015, III, 265) - tale adempimento risulterebbe superfluo;

e2) Cons. Stato, sez. III, ordinanza 4 ottobre 2013, n. 4916, ha respinto l'istanza di correzione perché la richiesta era depositata, chiedendo al collegio l'adozione del decreto di fissazione della camera di consiglio per la rettifica, che avrebbe poi notificato alla controparte unitamente alla istanza medesima. Il giudice di appello, dopo aver rilevato che l'istanza era stata presentata con modalità irrituali, ha precisato che rimaneva salva la facoltà dell'interessato di riproporla, previa notifica a controparte, ai sensi dell'art. 86 c.p.a.;

f) sul refuso numerico, si veda Cons. Stato, sez. V, decreto collegiale, 10 febbraio 2015, n. 670 il quale ha corretto una decisione che, nel dispositivo, nella parte

relativa alla condanna alla refusione delle spese e degli onorari, presentava uno scostamento tra la cifra espressa in numeri e la dicitura in lettere;

g) sulla natura del procedimento di correzione materiale:

Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2004, n. 2358 (in *Foro it.*, *Rep.* 2004, *Giustizia amministrativa*, n.° 1198, in *Foro amm.-Cons. Stato* 2004, 1083) precisa che tale procedimento è funzionale alla sola eliminazione degli errori di redazione del documento cartaceo qualora emerga palesemente l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, concretandosi, quindi, in un mero difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica: come tale esso non può mai incidere sul contenuto concettuale della sentenza. Pertanto, l'ordinanza che conclude il relativo procedimento non è soggetta ad impugnazione (neppure con il ricorso straordinario *ex art. 111 Cost.*), stante la sua natura non giurisdizionale, ma meramente amministrativa;

h) sullo scopo, l'ambito di applicazione e la disciplina della procedura di correzione dell'errore materiale:

h1) si ritiene comunemente che tale procedura consente di emendare i provvedimenti del giudice da vizi che non si risolvano in errori di giudizio o delle argomentazioni sottostanti alla decisione, alla cui eliminazione è preordinato il sistema delle impugnazioni. Essa quindi postula l'esistenza di omissioni o errori meramente materiali, che non incidono sul contenuto dispositivo del provvedimento giurisdizionale. Scopo del procedimento, quindi, è quello di adeguare le statuizioni della sentenza alla volontà dello stesso giudice che l'ha emanata: non si tratta di una richiesta di adeguamento della decisione ad un parametro esterno, bensì della ricostruzione al suo interno della volontà del giudice e, quindi, di adeguamento ad essa del mezzo di esternazione;

h2) l'art. 86 c.p.a. riproduce, con modeste variazioni, l'art. 93 reg. proc. Cons. Stato. La scarsa disciplina dettata dal codice ha indotto, pertanto, la giurisprudenza amministrativa ad applicare le regole fissate per il processo civile dall'art. 288 c.p.c., anche in virtù del rinvio previsto dall'art. 39 del codice (alcune delle pronunce più rilevanti sono state riportate nei precedenti punti a)-g). Ulteriori regole sono state poi ricavate dalle pronunce della Corte di cassazione e dalla dottrina del processo civile);

h3) la correzione dell'errore materiale si attua mediante un procedimento piuttosto snello, che si svolge in camera di consiglio e confluisce in una determinazione di carattere amministrativo, più che giurisdizionale, priva di natura decisoria ed idonea ad incidere sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto lascia impregiudicato il contenuto sostanziale del provvedimento del giudice;

i) il codice del processo amministrativo fornisce una nozione ampia di correzione applicabile a qualsiasi decisione, consentendo di correggere non

solo le sentenze (definitive e non), ma anche i provvedimenti monocratici e le ordinanze;

- j) in relazione ai presupposti della correzione, in generale può osservarsi che il procedimento di correzione dei provvedimenti del giudice è finalizzato ad eliminare un errore accidentale rilevabile dal contesto dell'atto giurisdizionale e riconducibile alle tre categorie dell'omissione, dell'errore materiale e dell'errore di calcolo, che sebbene non espressamente previsto dall'art. 86 c.p.a. è annoverato nel campo d'applicazione dell'istituto, come si evince dall'art. 287 c.p.c.-:
 - j1) presupposto giuridico del procedimento di correzione di errore materiale è, dunque, che l'errore sia immediatamente rilevabile dal contesto dell'atto, vale a dire sia percepibile *ictu oculi* e sia emendabile senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto deve rimanere individuato senza incertezza;
 - j2) si deve trattare di una inesattezza accidentale o comunque occasionale, che per sua natura sia inidonea a modificare il contenuto essenziale, espositivo, enunciativo e prescrittivo delle pronunce e consista solo in una fortuita divergenza tra l'idea e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto del provvedimento o dal semplice raffronto tra la motivazione ed il dispositivo, per la non corrispondenza formale e sostanziale tra l'uno e l'altro;
 - j3) è invece esclusa la possibilità di emendare con la procedura di correzione gli errori contenuti negli atti processuali delle parti;
- k) l'errore che consente la correzione investe non l'essenza dell'atto, ma l'esternazione della volontà, la traduzione del risultato del giudizio nel documento e, quindi, solo la formula, ossia l'espressione letterale del giudizio. La correzione ha ad oggetto dunque la difformità tra l'ideazione sottesa all'argomentazione e la sua rappresentazione grafica (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 58 del 1993 cit.);
- l) la dottrina del processo amministrativo attribuisce alla decisione sulla domanda di correzione natura decisoria e non meramente provvedimentoale, in quanto risolve una "questione in senso tecnico", in cui si controverte su meri fatti e non su situazioni giuridiche sostanziali;
- m) trattandosi della divergenza tra l'idea e la sua rappresentazione, ovvero di un difetto nella documentazione del giudizio, l'errore materiale non riguarda il vizio della volontà del giudice, l'errore di giudizio e l'errore nella formazione del giudizio;
- n) l'istanza di correzione è dunque inammissibile per rimediare ad errori che determinano la nullità del provvedimento giurisdizionale: in particolare qualora l'errore denunciato consista nell'omissione di pronuncia su un capo di domanda, in violazione dell'art. 112 c.p.c., che richiede una modifica della statuizione o nella inesatta indicazione dei presupposti di fatto assunti a

- fondamento della decisione, ovvero quando attenga alla *ratio decidendi* del provvedimento, comportando valutazioni discrezionali da parte del giudice;
- o) le principali ipotesi di correzione, oltre alla rettifica dei refusi di scrittura, riguardano:
- o1) le erronee indicazioni contenute nell'intestazione della sentenza, quali la mancanza o l'errore nominativo di un componente del collegio, ancorché a tal fine si debba fare ricorso al verbale d'udienza (Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2000, n. 2622, in *Foro amm.-Cons.Stato*, 2000, 1665);
 - o2) la mancata individuazione di una parte o inesatta trascrizione dei suoi dati anagrafici, allorché emerga con certezza la sua identità e l'inclusione tra i destinatari della decisione (Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 1995, n. 815, in *Foro amm.*, 1995, 2163);
 - o3) la omessa menzione di una determinata qualificazione del soggetto processuale nei cui confronti sia pronunciata la decisione, sempre che non emergano incertezze sulla titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio;
 - o4) omessa o erronea indicazione del difensore purché esista un concreto profilo di interesse alla correzione e l'inesattezza non riveli violazioni del contraddittorio (Cons. Stato, sez. IV, 13 novembre 1992, n. 948, in *Foro amm.*, 1992, 2501);
 - o5) erronea trascrizione delle conclusioni delle parti, purché risulti che le conclusioni effettivamente rassegnate sono state prese in esame dal giudice;
 - o6) incongrua indicazione del luogo in cui è stata deliberata la sentenza che non comporti incertezza sul punto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 1988, n. 826, in *Cons. Stato*, 1988, I, 1191) e la discordanza tra la data di deliberazione e quella dell'udienza, che non determina nullità quando sia certo che la causa è stata decisa successivamente all'udienza di discussione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 1995 n. 44, in *Cons. Stato*, 1995, I, 159);
 - o7) la sottoscrizione della sentenza da parte di un giudice estraneo al collegio giudicante, in luogo di altro magistrato che ne faceva parte, purché risulti certa l'adozione della decisione da parte dei giudici che componevano il collegio e si sia trattato un involontario scambio di firme (cfr. Cass. civ., 29 aprile 1993, n. 5077);
 - o8) la liquidazione delle spese di lite, solo quando la pronuncia sulle spese abbia un contenuto vincolato e non vi sia margine per un apprezzamento discrezionale (sull'*an* e sul *quantum* della condanna nonché sulla clausola di compensazione), esaurendosi, pertanto, in un mero errore di calcolo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 1998, n. 1809); un'inversione del nome del soccombente con quello del vincitore (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9438); condanna

- posta a carico della parte non soccombente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2006, n. 8053);
- o9) la omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese in favore del difensore *ex art. 93 c.p.c.*, atteso che tale omissione costituisce ordinariamente, il frutto di una mera svista o dimenticanza circa l'adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può esercitare, di norma, alcun sindacato (Corte cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037);
- o10) la erronea duplicazione grafica della parte in fatto senza riproduzione della parte in diritto (cfr. T.a.r. per l'Abruzzo, ord. 22 giugno 2010, n. 45), o nell'omissione grafica della parte in fatto e in diritto, situazioni che possono spesso verificarsi con i sistemi informatici in uso al processo amministrativo;
- o11) il contrasto tra motivazione e dispositivo, nell'ambito del rito *ex art. 119 c.p.a.*, la procedura di correzione è ammessa purché il dispositivo statuisca, in termini inequivocabili, difformemente dal percorso argomentativo della parte motiva;
- p) circa l'attivazione d'ufficio della procedura di correzione di errore materiale, in dottrina:
- p1) una tesi più risalente si è espressa in termini dubitativi (E. APICELLA, in *Il processo amministrativo*, a cura di QUARANTA – LOPILATO, Milano, 2011, 644 ss.), criticando in particolare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ravvisa ampie possibilità di correggere d'ufficio l'errore materiale del dispositivo previamente pubblicato, in sede di redazione della motivazione (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4798, in *Foro amm.-Cons Stato*, 2004, 1776; Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2002 n. 2197, in *Foro amm.-Cons Stato*, 2002, 937) e persino direttamente nel dispositivo della sentenza successivamente depositata, previa fissazione di nuova camera di consiglio, anche ad opera di un diverso collegio, svalutando in tal modo la portata precettiva della previsione che impone l'anticipata pubblicazione del dispositivo, finalizzata esclusivamente all'accelerazione del giudizio, talché l'omissione o il ritardo del deposito non incidono sulla validità della sentenza (Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2005 n. 224, in *Foro amm.- Cons. Stato*, 2005, 95);
- p2) altro orientamento (DE NICTOLIS, *Codice del processo amministrativo*, Milano, 2017, 1417 ss.) invece, ritiene esperibile tale procedura anche d'ufficio, facendo riferimento ad un orientamento del Consiglio di Stato, che -anche prima della emanazione del c.p.a. e pur a fronte di un indirizzo della giurisprudenza civile orientato in senso prevalentemente contrario- aveva ammesso che tale procedura potesse essere attivata dallo stesso giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2002, n. 2197), sul presupposto della eccezionalità della ipotesi fondata su esigenze di economia processuale e sul principio di non contraddizione;

- q) per quanto concerne il procedimento di correzione: l'istanza non introduce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui il provvedimento è stato emesso, ma un incidente dello stesso processo, diretto ad identificare con la corretta espressione grafica l'effettiva volontà del giudice come già risulta dalla sentenza, mediante l'eliminazione dei difetti di formulazione esteriore dell'atto scritto;
- q1) l'art. 86, comma 1, c.p.a. attribuisce il potere di correzione al giudice che ha emesso il provvedimento, che provvede sulla domanda con decreto, se vi è accordo tra le parti o, in mancanza, con ordinanza collegiale; la correzione è effettuata in calce o a margine dell'originale del provvedimento, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta, così come dispone l'art. 288 c.p.c.-;
 - q2) perché la domanda di correzione possa essere ammessa occorre che vi sia una concreta utilità della pronuncia per il ricorrente, di modo che l'errore o l'omissione devono determinare un'oggettiva incertezza circa il contenuto essenziale della pronuncia, o tradursi in una lacuna che produca effetti suscettibili di causare un apprezzabile pregiudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 1998, n. 1092, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 1998, I, 1122);
 - q3) trattandosi di rito camerale i termini processuali diversi da quelli previsti per la notificazione degli atti introduttivi, sono dimezzati per cui il ricorso notificato va depositato entro quindici giorni dal perfezionamento della notificazione per il destinatario, e le controparti possono costituirsi entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione nei loro confronti;
 - q4) la camera di consiglio va fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intime. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta. Se poi la camera di consiglio non viene fissata alla prima data utile, la segreteria deve dare avviso alle parti costituite della data dell'udienza camerale;
- r) oggetto di correzione sono, oltre ai provvedimenti giurisdizionali collegiali, anche quelli monocratici (decreti e ordinanze presidenziali);
- r1) pertanto, se viene chiesta la correzione di un provvedimento monocratico, la domanda va rivolta al giudice monocratico che lo ha emesso, il quale può pronunciarsi sulla sola se vi è il consenso di tutte le parti sulla correzione richiesta;
 - r2) infatti in caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia sempre il collegio, anche se oggetto di correzione è un provvedimento monocratico (art 86, comma 2, c.p.a.);
 - r3) sussiste in ogni caso la possibilità di definire il procedimento con sentenza, (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4240, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2005, 2201);
- s) le spese del procedimento di correzione;

- s1) in caso di accoglimento, non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto l'errore è attribuibile in via immediata al giudice o ai suoi ausiliari. Tale conclusione è confermata dalla mancanza, anche nel c.p.a., di norme espresse che impongano di regolare il carico delle spese;
- s2) tuttavia mentre la regolazione delle spese è esclusa nel procedimento non contenzioso, invece nel caso di procedimento contenzioso, essa costituisce atto dovuto con eventuale condanna della parte soccombente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, decreto collegiale, 9 settembre 2022, n. 7858 cit.; sez. V, 9 gennaio 1993, n. 581 cit.).

